

# REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI VALSOIA S.p.A.

## **Capo I**

### **Disposizioni preliminari**

#### Articolo I

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria (l' "Assemblea") dei soci di VALSOIA S.p.A. (la "Società").
2. Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea del 21 febbraio 2006 e modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2010 (al fine di conformare lo stesso alle modifiche obbligatorie introdotte con il Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010) e dall'Assemblea del 26 aprile 2021, è a disposizione dei soci presso la sede legale della Società, presso il sito internet (<http://www.valsoiaspa.com>) e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
3. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le vigenti norme dello Statuto sociale concernenti l'assemblea della Società.
4. In caso di contrasto, le norme statutarie prevalgono su quelle contenute nel presente Regolamento.

## **Capo II**

### **Costituzione**

#### Articolo 2

##### *Intervento, partecipazione ed assistenza in Assemblea*

1. Il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari, consulenti, giornalisti e rappresentanti della società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio della Società.

3. Possono assistere all'Assemblea dipendenti della Società o di società controllate o collegate la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
4. Nel corso delle operazioni assembleari preliminari, solo su richiesta di uno o più soci intervenuti, chi svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea (di seguito il "Presidente"), leggerà o farà leggere dal segretario (di seguito "Segretario") l'elenco nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.

### Articolo 3

#### *Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea*

##### *ed accesso ai locali della adunanza*

1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento nell'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per il suo inizio.
2. Coloro che hanno diritto di voto nell'Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. I soci dovranno altresì depositare, qualora non inviata precedentemente entro i termini di legge o i termini previsti dall'avviso di convocazione, la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies, Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
3. Tutti i soci intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società. Gli addetti della Società rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, i soci intervenuti o gli altri legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto.

4. Ai fini di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla sede legale della Società con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono nell'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci o di altri soggetti aventi diritto ad intervenire, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla sede legale della Società, con le modalità e nei termini contenuti nell' avviso di convocazione.
6. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea e salvo quanto disposto nell' art. 9 dello Statuto della Società, nei locali in cui si svolge l'adunanza non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere ed apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina le condizioni ed i limiti.
7. L'assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati ed esprimere il voto nelle deliberazioni, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

#### Articolo 4

##### *Costituzione delle Assemblee ed apertura dei lavori*

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo il giustificato ritardo contenuto entro il limite di un' ora, assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata nello Statuto. Quindi il Presidente comunica all' assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio. Il Segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia

ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea di cui agli articoli 2.2 e 2.3 del presente regolamento, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
4. Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.
5. Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto della Società, spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell'ufficio affari societari, constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere la legittimazione all'intervento in Assemblea, risolvendo eventuali contestazioni.
6. Una volta verificata la regolarità della legittimazione dei presenti all'intervento in Assemblea, il Presidente, qualora siano raggiunte le presenze necessarie alla sua costituzione, comunica il numero dei soci e degli altri soggetti aventi diritto presenti, indicando altresì la percentuale di capitale dagli stessi rappresentata. Il Presidente quindi, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, ne dichiara aperti i lavori.
7. Gli elenchi dei soci presenti in proprio o per delega formano parte integrante del verbale dell'assemblea.
8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, ovvero l'Assemblea sia andata deserta, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione. In tali casi, inoltre, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

### **Capo III**

#### **Discussione**

## Articolo 5

### *Ordine del giorno*

1. Il Presidente, e su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

## Articolo 6

### *Interventi e repliche*

1. Fatto salvo il diritto di ciascun socio di presentare domande scritte sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter, TUF, la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio affari societari dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperto la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola e nel riferire all'Assemblea le domande pervenute anteriormente alla stessa, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue prima l'ordine di presentazione delle domande effettuate ai sensi dell'art. 127-ter, TUF, e successivamente l'ordine di presentazione delle richieste di intervento presentate dai soci in Assemblea. Ciascun socio o avente diritto ad intervenire, può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuno di durata non superiore ad un tempo che sarà ragionevolmente stabilito dal Presidente dell'Assemblea all'atto dell'apertura della discussione, in relazione al numero degli intervenuti a gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, le persone che hanno diritto di intervento, partecipazione ed assistenza di cui all'art. 2 del presente regolamento, rispondono, di

norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Per un'eventuale predisposizione delle risposte agli interventi, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un periodo non superiore a due ore, per ciascuna sospensione.

3. Ultimate le risposte su ciascun argomento all'ordine del giorno, le eventuali repliche e/o dichiarazioni di voto, il Presidente procede quindi a dichiarare chiusa la discussione sul singolo argomento.
4. Gli interventi (e le domande scritte presentate anteriormente all'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter, TUF), a norma dell' art. 2375 del codice civile, vengono riassunti nel verbale su preventiva richiesta dei legittimati all' intervento interessati.

## Articolo 7

### *Poteri del Presidente*

1. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione ed il diritto agli interventi.
2. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e, nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dai locali in cui si tiene l'adunanza per tutta la fase della discussione su quell' argomento. In tale caso, la persona esclusa, ove sia tra i legittimati all' intervento, può appellarsi all' Assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.
3. I lavori dell' Assemblea si svolgono, di norma, in un' unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l' opportunità e l' Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a quattro ore.

Fermo restando quanto previsto dall' art. 2374 del codice civile, l' Assemblea – con deliberazione assunta a maggioranza semplice – può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l' opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l' ora

per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell' aggiornamento.

## **Capo IV**

### **Votazione**

#### Articolo 8

##### *Operazioni preliminari*

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette nei locali dell'adunanza coloro che fossero stati allontanati durante la fase della discussione.

#### Articolo 9

##### *Votazioni*

1. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate di norma per scrutinio palese, salvo che norme di legge prevedano che debbano svolgersi con scrutinio segreto, per le elezioni alle cariche sociali o per particolari materie.
2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine entro il quale deve essere espresso il voto. Il Presidente può stabilire che le votazioni avvengano mediante strumenti di rilevazione elettronica od informatica ed in tal caso potrà chiedere l'assistenza di tecnici esterni alla Società per i relativi adempimenti.
3. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.
4. I soci che votano contro o si astengono possono chiedere che il proprio nominativo sia annotato a verbale accanto all'indicazione del computo dei dissensi e delle astensioni.

5. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

## **Capo V**

### **Chiusura**

#### Articolo 10

##### *Chiusura dei lavori*

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

## **Capo VI**

### **Disposizioni finali**

#### Articolo 11

##### *Modifiche del regolamento assembleare*

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti, ovvero anche dal consiglio di amministrazione, quando le modifiche abbiano esclusivamente ad oggetto il recepimento di modifiche legislative o regolamentari obbligatorie. L'Assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.

#### Articolo 12

##### *Normativa di rinvio*

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto della Società.